

Gara europea per il servizio di assistenza e manutenzione hardware e software on site di apparati di rete e di sicurezza (n. 18_006).

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si porta a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla gara d'appalto in oggetto le richieste di chiarimenti pervenute, con le rispettive risposte:

- 1. Disciplinare di Gara, Art.21, pag. 37, Descrizione Clausola Sociale**
Si chiede di chiarire se è corretta l'interpretazione che l'offerente sia tenuto ad impiegare personale solo qualora non disponga di personale idoneo per la natura delle prestazioni richieste e, in particolare, laddove non sia garantita la priorità rispetto a potenziali subappaltatori facenti parte del gruppo dell'offerente, si chiede conferma della possibilità alternativa di utilizzare come subappaltatore la società uscente e conseguentemente il personale dell'uscente già impiegato nell'erogazione del servizio, senza che lo stesso personale divenga parte della forza lavoro del nuovo appaltatore.
- 2. Disciplinare di Gara, Art.21, pag.37, Descrizione Clausola Sociale**
Nel caso il Fornitore sia un RTI, si richiede conferma della possibilità che le eventuali proposte di assunzione nei confronti del personale necessario avvengano da parte di ciascun componente dell'RTI in base alle specifiche attività svolte sia dal personale oggi impiegato sulle specifiche tipologie di servizio, che dai partner di RTI (sempre in base alle specifiche tipologie di servizio reso). Diversamente, si chiede conferma della possibilità che l'eventuale personale riceva una proposta di assunzione da parte di uno solo dei partner dell'RTI, a prescindere dalla tipologia di servizi erogati dal predetto partner di RTI.
- 3. Disciplinare di Gara, Art.21, pag.37, Descrizione Clausola Sociale**
Si chiedono chiarimenti e informazioni relative alla contrattazione nazionale e aziendale applicata al personale coinvolto nel passaggio in materia di riassorbimento del personale
- 4. Disciplinare di Gara, Art.21, pag.37, Descrizione Clausola Sociale**
Si chiede conferma della possibilità di assumere il personale con contratto a tempo determinato di una durata massima pari a 36 mesi o in alternativa assunzione con contratto a tutele crescenti.
- 5. Disciplinare di Gara, Art.21, pag.37, Descrizione Clausola Sociale**
Si chiede di confermare che il personale per cui il bando prevede la salvaguardia dell'occupazione non costituisca un'azienda o ramo d'azienda e se inoltre è previsto che saranno presenti elementi di discontinuità nel contratto attualmente eseguito dall'appaltatore rispetto a quanto richiesto al nuovo

appaltatore di guisa che non si possa configurare un trasferimento d'azienda o di parte d'azienda (ex art 29 D. Lgs. 276/2003);

6. **Disciplinare di Gara, Art.21, pag.37, Descrizione Clausola Sociale**
Si chiede di chiarire come avverrà l'eventuale passaggio del personale al Fornitore. Se è richiesto che venga formulata una proposta di assunzione su base individuale. Se è previsto che il personale coinvolto nel passaggio si dimetterà per farsi assumere dal Fornitore;
7. **Disciplinare di Gara, Art.21, pag.37, Descrizione Clausola Sociale**
Si chiede di specificare le differenti tipologie di mansioni oggi svolte dal personale coinvolto nel passaggio;
8. **Disciplinare di Gara, Art.21, pag.37, Descrizione Clausola Sociale**
Si chiedono chiarimenti e informazioni con specifico riferimento a ciascuna posizione individuale (e.g. salari, media bonus ultimi 3 anni, etc), con particolare riferimento alla tipologia di contratto in essere e alla sua durata.

Con riferimento alle domande da 1 a 8 si precisa che:

- l'art.50 del D.Lgs.50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, impone per gli affidamenti dei contratti di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, l'inserimento nella documentazione di gara di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- la formulazione inserita nel Disciplinare di gara è conforme alla disciplina di cui al bando tipo ANAC n° 1/2017.

Circa il corretto significato e la portata da attribuire alla suddetta clausola, si fa rinvio alla giurisprudenza amministrativa maggioritaria ed alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea a mente della quale la clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall'impresa uscente, ma consente, invece, una ponderazione con il fabbisogno di personale per l'esecuzione del nuovo contratto e con le autonome scelte organizzative ed imprenditoriali del nuovo appaltatore.

Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assunto.

9. **Capitolato Speciale D'Appalto, Art.8, pag.21, Descrizione Assicurazione**
Con riferimento all'art. 8 del Capitolato Speciale d'appalto, nonché al programma di coperture assicurative in atto del Fornitore, quest'ultimo segnala che sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative e relativi massimali, di seguito descritti:
 - a. una polizza assicurativa definita "General Liability" (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore. in ogni caso

in cui derivino da negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente responsabile; Massimale assicurato: USD 15M per sinistro e per anno assicurativo;

b. una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale) a copertura della responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall' attività professionale svolta dallo stesso Fornitore; Massimale assicurato: USD 10M per sinistro e per anno assicurativo;

Si chiede conferma che:

1. tali polizze assicurative e relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della documentazione di gara;

Come riportato all'art.8 del Capitolato Speciale di Appalto – Requisiti Tecnici:

L'Aggiudicatario dovrà produrre, ai fini della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa con massimale unico di almeno di euro 400.000,00 a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto della gara. Tale polizza dovrà avere durata fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dall'appalto in oggetto e dovrà considerare "Terzi" tutti coloro che per qualsiasi motivo subiranno danni in relazione alle prestazioni oggetto del contratto ed alla loro esecuzione, ivi compresi i dipendenti del CSI.

Si precisa che sono ammissibili polizze assicurative già in possesso del fornitore aderenti in termini di massimali e di copertura alle disposizioni sopra richiamate. Ad ogni modo, in caso di aggiudicazione, le stesse potranno essere integrate con apposita appendice adeguativa.

2. Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l'intera polizza;

Si conferma.

3. Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto;

Si conferma.

4. Ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l'obbligo del Fornitore di assicurare danni causati da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto tramite la stipula di idonea polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori;

Si conferma.

5. In caso di RTI non è necessario che le Polizze sopra citate coprano responsabilità connesse ad attività rese da partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria, ove gli eventuali partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria dispongano di loro proprie coperture assicurative, coerenti con i requisiti richiesti dal bando di gara.

Come riportato all'art.8 del Capitolato Speciale di Appalto – Requisiti Tecnici:

In caso di RTI, la copertura assicurativa richiesta dovrà essere presentata, ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti componenti il RTI, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

10. Disciplinare di Gara, Art.9, pag. 11, Descrizione Subappalto

Si chiede di confermare se in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e relativi adempimenti di legge.

Si conferma che - fermo restando i limiti tassativi consentiti all'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- il contratto di subappalto da presentare contestualmente all'istanza, potrà essere stipulato tra la singola impresa raggruppata (sia essa mandataria o mandante) che intende avvalersi del subappalto e l'impresa subappaltatrice.

Si evidenzia altresì che in caso di R.T.I. l'istanza di autorizzazione al subappalto dovrà essere presentata dalla società Capogruppo Mandataria per nome e per conto del Raggruppamento stesso.

11. Schema di Contratto, Art.21, pag. 15, Descrizione Trattamento dei Dati Personali

Si richiede di confermare che le attività, stante la natura del Servizio richiesto (Manutenzione di apparecchiature di Rete), non prevedono Trattamento dei Dati Personali come definiti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Poiché l'appalto prevede anche un presidio tecnico, il servizio può comprendere attività di trattamento di dati personali.

11-a Schema di Contratto Art.21, pag. 15 Descrizione Nomina del Fornitore aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Ove l'attività oggetto del contratto comportasse il trattamento di Dati Personali così come definiti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si chiede di confermare che la Stazione Appaltante, in qualità di "Titolare" ovvero il Titolare medesimo, ove persona giuridica diversa dalla Stazione Appaltante provvederà, con uno specifico atto di nomina, a nominare l'aggiudicatario "Responsabile del trattamento", ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto

fornendo, altresì, al Responsabile istruzioni documentate necessarie in conformità al tipo di trattamento richiesto.

Si conferma.

11-b Schema di contratto Art. 21, pag.16, Atto di nomina a Responsabile ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Ove l'attività oggetto del contratto comportasse il trattamento di Dati Personali così come definiti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si chiede di confermare che il riferimento agli "specifici atti nel corso della durata del contratto" di cui al quarto capoverso dell'art 21 dello Schema di contratto (pagina 16), è inteso all'atto di nomina, comprensivo delle Misure Tecniche Organizzative, che verrà separatamente stipulato tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario.

Si conferma.

11-c Schema di Contratto, Art.21, pag. 15, Descrizione Misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ove l'attività oggetto del contratto comportasse il trattamento di Dati Personali così come definiti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), la scrivente ha adottato le Misure Tecniche Organizzative di seguito allegate. Si richiede di confermare che esse rispondano alle aspettative della Stazione Appaltante.

Le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi privacy, saranno puntualmente definite con l'aggiudicatario in sede di stipula del contratto.

11-d Schema di Contratto Art.21, pag. 15, Descrizione Amministratori di Sistema

Ove l'attività oggetto del contratto comportasse il trattamento di Dati Personali così come definiti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si chiede di confermare che non è richiesta l'applicazione specifica del Provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema in quanto le attività richieste non comportano mansioni riconducibili a tale figura professionale;

Per il servizio di presidio tecnico che può comportare attività equiparabili, dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, a quelle tipiche dell'amministratore di sistema, verrà applicato - per quanto compatibile per le attività oggetto dell'appalto - il provvedimento del Garante relativo a tale figura professionale.

12. Capitolato Speciale D'Appalto Art.1, pag.4 Descrizione: Oggetto dell'Appalto:
"Il CSI si riserva di spostare qualsiasi apparato tra le sedi senza nessuna variazione economica." Si chiede conferma che saranno fornite con tempistiche di preavviso adeguate per lo spostamento dei prodotti, in quanto la

registrazione sul sito del produttore ha processi lunghi. e in caso di necessità il produttore potrebbe non garantire il supporto adeguato.

Si conferma

13. Capitolato Speciale D'Appalto, Art.2, pag. 5, Descrizione: Oggetto dei servizi richiesti: "la consistenza e la collocazione (città) degli apparati e componenti".

Si chiede di confermare che per I due seriali qui indicati (0162052015001700 e JN120F314ADB) le ubicazioni corrette sono rispettivamente Fossano e Grugliasco.

Si conferma. Si precisa che il primo seriale non è corretto. il S/N corretto è 162052015001700 (senza lo zero iniziale quindi).

14. Capitolato Speciale D'Appalto, Art.4, pag. 6, Descrizione Presa in carico del servizio, apparati di cui all'allegato T.

Si chiede conferma che a fronte dei requisiti/caratteristiche indicati nel CSA, la soluzione tecnica richiesta è di tipologia Co-Brand. Soluzione che prevede il supporto di 1° e 2° livello (unitamente agli interventi on-site) forniti dall'impresa aggiudicataria e il 3° livello (TAC), unitamente alla fornitura degli aggiornamenti Sw, direttamente dal produttore.

Si conferma.

15. Capitolato Speciale D'Appalto, Art.5.2, pag.10, Descrizione: Servizio di manutenzione correttiva sugli apparati di rete attivi.

Si chiede conferma che la copertura del servizio di manutenzione richiesto sia 5x11, cioè da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 18:00, escluso i giorni festivi.

Si conferma che la copertura "lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 18:00, escluso i giorni festivi" è relativa agli apparati per cui è richiesto il livello di servizio BRONZE. Per gli apparati con livello GOLD la copertura deve essere H24.

16. Capitolato Speciale D'Appalto, Art.5, pag.9, Descrizione: Modalità di erogazione del servizio.

Si chiede conferma che a fronte di guasto dove venga poi richiesto di ricaricare la configurazione, che quest'ultima sia messa a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Si conferma.

17. Domanda di Partecipazione, Allegato A1, pag.2, Descrizione Dati societari mandante/i.

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI da costituirsi, si possa validamente presentare un unico esemplare della Domanda di partecipazione, firmata digitalmente dai rappresentanti di tutte le imprese raggruppande, e redatta secondo il fac-simile Allegato A1 integrando i dati identificativi della/e società mandante/i con i relativi dati societari, in

particolare con i dati riportati alla pag. 1 del modello medesimo e riferiti alla società mandataria.

Come indicato nel Disciplinare di gara art. 14.1 pag. 20: *La domanda è sottoscritta digitalmente: -nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;* e, nel medesimo articolo si prevede: *In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).*

18. Disciplinare di Gara, Art. 9, pag.11, Descrizione Subappalto

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI da costituirsi, la dichiarazione di subappalto, che verrà riportata nel DGUE compilato da ciascuna impresa raggruppanda, debba indicare una terna di subappaltatori comune per l'intero RTI.

Si conferma.

19. Disciplinare di Gara, Art. 14.2, pag.23 Descrizione DGUE parte IV sez. C

Si chiede di confermare che sia corretto indicare i requisiti richiesti dai criteri di selezione (elencati al par. 7.2 lettera a) del Disciplinare) compilando la Parte IV sez. C in particolare al punto 13) del DGUE.

Si conferma.

20. Dichiarazioni integrative impresa concorrente, Allegato A3, pag.2, Descrizione: Soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si chiede di confermare che, nel caso di socio unico persona giuridica, non sia richiesta l'indicazione di soggetti (ad es. Amministratori, sindaci ecc.)

Si conferma.

21. Dichiarazioni integrative impresa concorrente, Allegato A3, pag. 4, Trattamento dati personali

Si chiede di confermare se è necessaria anche la dichiarazione al punto 11., riferita al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/2003, data la presenza della successiva dichiarazione al punto 16. e dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, sotto riportata, riferite alla normativa del regolamento Europeo 679/2016.

Stante la successione intervenuta fra le norme indicate nel quesito, la dichiarazione di cui al punto 11 dell'Allegato A3 non risulta necessaria.

22. Vi chiediamo di confermarci che le capacità tecniche e professionali, di cui all'art. 7.2 del disciplinare di gara, rientrino nella lett. c), comma 1, dell'art.83 del Codice appalti e sono tra quelle per cui è possibile ricorrere ad avvalimento. In merito si chiede di confermare che l'operatore economico può

dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (rif. Par. 7.2) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

Si conferma che le capacità tecniche e professionali di cui all'art. 7.2 del disciplinare di gara rientrano fra quelle di cui alla lett. c), comma 1, dell'art.83 del Codice appalti ed in quanto tali potenzialmente oggetto di avvalimento.

Si rammenta che, ai fini della validità del contratto di avvalimento, è necessario che l'impegno assunto dall'ausiliaria non si limiti a dichiarazioni di carattere meramente "cartolare e astratto", ma - trattandosi di requisiti non puramente formali e "immateriali", ma di tipo sostanziale e direttamente incidenti sulla buona esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto - debba necessariamente risolversi nella concreta messa a disposizione delle necessarie risorse e dell'apparato organizzativo.

Ciò è confermato dall'articolo 89, comma 1 del 'Codice dei contratti', secondo cui "il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria".

È quindi onere dell'Impresa concorrente dimostrare che l'Impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'Impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito.

23. Con riferimento a quanto riportato a pagina 7 del documento Requisiti Tecnici si legge che:

"Per quanto concerne gli apparati del produttore JUNIPER nell'Allegato T si trova indicazione per quali deve essere garantita la sola manutenzione hardware. Ove questo non è specificato si intende l'apparato soggetto ai medesimi obblighi di servizio degli apparati non in End of Support (ovvero registrazione presso il costruttore, possibilità di apertura di case alla TAC, fornitura upgrade ecc.)"

Nell'allegato T, tuttavia, per i prodotti Juniper non si trova evidenziata alcuna indicazione relativamente agli apparati per il quali deve essere garantita la sola manutenzione.

Vi chiediamo di specificare meglio il punto in questione.

Si indicano di seguito i prodotti Juniper per i quali deve essere garantita la sola manutenzione hardware

COMUNE	PROVINCIA	MODELLO	DESCRIZIONE	SERIAL NUMBER	SLA
Torino	TO	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	0185122007001326	BRONZE
Torino	TO	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	185122007001087	BRONZE
Torino	TO	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	185122007001097	BRONZE

Torino	TO	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	185122007001110	BRONZE
Torino	TO	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	185122007001117	BRONZE
Torino	TO	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	185122007001118	BRONZE
Torino	TO	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	0185122007001603	BRONZE
Torino	TO	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	185122007001124	BRONZE
Torino	TO	SSG-520M-SH	Firewall NS SSG 520	JN10F0B4EADA	BRONZE
Torino	TO	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	0185122007001082	BRONZE
Torino	TO	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	0185122007001076	BRONZE
Vercelli	VC	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	0185122007001555	BRONZE
Torino	TO	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	0185122007001090	GOLD
Torino	TO	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	0185042007000792	GOLD
Piossasco	TO	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	0185122007001127	BRONZE
Moncalieri	TO	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	0185122007001088	BRONZE
Nichelino	TO	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	0185032009000356	BRONZE
Collegno	TO	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	0185122007001126	BRONZE
Biella	BI	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	0185122007001316	BRONZE
Biella	BI	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	0185102008001418	BRONZE
Vercelli	VC	SSG-140-SH	SSG 140 with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power	0185122007001109	BRONZE
Fossano	CN	SSG-5-SB	Secure Services Gateway 5 with RS-232 Aux backup, 128 MB Memory	162022012000188	BRONZE
Fossano	CN	SSG-5-SB	Secure Services Gateway 5 with RS-232 Aux backup, 128 MB Memory	162052015001700	BRONZE
Fossano	CN	SSG-5-SB	Secure Services Gateway 5 with RS-232 Aux backup, 128 MB Memory	162022012000248	BRONZE
Fossano	CN	SSG-5-SB	Secure Services Gateway 5 with RS-232 Aux backup, 128 MB Memory	162022012000518	BRONZE

Torino, 19 settembre 2018

1) Si richiede il seriale corretto per AH0820S9WYU (Juniper) in quanto per il vendor non è valido.

La componente indicata è un modulo ottico di un FW Juniper NS-SSG-550-M (SFP 1000BASE-SX Gigabit Optical Module for JXE-1GE-SFP-S) analoga agli altri moduli ottici dell'elenco. Non è possibile verificare la corrispondenza del S/N in quanto in servizio.

Si ipotizza un errore di trascrizione e che, per analogia con gli altri moduli, il S/N corretto possa essere AM0820S9WYU.

2) Si richiede il seriale corretto per il cisco Prime R-PI30-SW-K9 in quanto quello indicato non risulta esistere nel sito Cisco oppure i product number completi che indicano il numero di licenze per i nodi.

Di seguito si riportano dati a disposizione dell'Amministrazione sulla componente:


NAME: "Cisco-VM chassis", DESCR: "Cisco-VM chassis"

PID: Cisco-VM-SPID, VID: V01, SN: EG9GGC3QHFH

Version: 3.2.0

Build: 3.2.0.0.258

Si allega lo screenshot relativo alle licenze:



▼ Prime Infrastructure Licenses ⓘ

<input type="checkbox"/>	Feature	License ID	Metric	Licensed	Type	Additional Info
<input type="checkbox"/>	LifeCycle, Base	20161221045208538	Device, Device	100, 0	Permanent	

3) Si richiedono i seriali per le n.2 ASR1001X-20G-K9 in quanto quelli indicati non risultano esistenti sul sito Cisco.

Di seguito i S/N richiesti:

ASR-TO1 FXS1925Q2EY

ASR-TO2 FXS1925Q2GD

4) Si richiede il seriale corretto per l'apparato: APIC-SERVER-M2 con seriale FCH22127V1L1. Non risulta esistere nel sito Cisco.

Il S/N corretto è il seguente: FCH2127V1L1

Torino, 14 settembre 2018